

LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI


OBBLIGHI DELLE SOCIETA' DILETTANTISTICHE

NOVEMBRE 2018

Gestire la sicurezza in un impianto sportivo

Gestire oggi un impianto sportivo è diventato più impegnativo che in passato. Non è facile far quadrare i conti del bilancio, soddisfare la domanda ogni giorno più attenta e consapevole di chi pratica un'attività sportiva richiede una continua verifica del servizio erogato in termini di qualita' e di sicurezza.

Accanto a questo viene appunto richiesta al gestore un'attenzione particolare per quanto concerne la sicurezza di chi frequenta le strutture, in particolare il concetto di sicurezza si rivolge a due tipologie di soggetti che devono essere tutelati:



- Il lavoratore (va inteso il custode o eventualmente l'atleta professionista);
- Il frequentatore dell'impianto (l'utente, lo spettatore, l'allenatore ecc.)

Il legislatore negli ultimi anni ha cercato di dare precise indicazioni sulle responsabilità e sui comportamenti che devono essere tenuti.

Nella giungla delle Leggi

Nel corso degli anni sono state emanate numerose Leggi, decreti e circolari riguardanti la sicurezza antincendio e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro che hanno interessato di riflesso o direttamente anche gli impianti sportivi.

Questo se da un lato ha dato delle precise indicazioni dall'altro ha generato anche molta confusione, specialmente nelle piccole realtà dove le strutture societarie si fondano sul volontariato di pochi appassionati.

Non sempre gli obblighi stabiliti per legge risultano di facile interpretazione, ma ciò non può rappresentare una giustificazione per il loro mancato rispetto.

Consapevoli della difficoltà che i gestori stanno affrontando abbiamo pensato di fare un breve percorso assieme per cercare di capire, in maniera semplice e comprensibile, quali sono i compiti e i doveri del concessionario e i procedimenti che deve conoscere per salvaguardare l'incolumità dei frequentatori degli impianti sportivi e per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Alla normativa base, il D.M. 18.3.1996,n.61 non possono assolutamente essere disgiunti o ignorati gli obblighi introdotti dal Decreto Legislativo 81/2008, sicurezza sui luoghi di lavoro, per tutte le A.S.D.

II D.M. 18 marzo 1996 n. 61

Il Decreto Ministeriale n° 61 emanato il 18.03.96 costituisce un importante punto di riferimento nella normativa riguardante la costruzione e, in modo particolare, la gestione degli impianti sportivi. Le norme inserite dettano precise indicazioni di gestione degli impianti che si traducono nell'attuazione di azioni e comportamenti atti a garantire la sicurezza durante l'attività ed in particolare durante le gare e le manifestazioni sportive.

Vengono individuate inoltre delle specifiche figure giuridiche che debbono farsi carico di adottare ogni precauzione affinché siano rispettate le norme fissate dal Decreto:

1) Il Titolare dell'impianto (art. 19)

Il Titolare dell'impianto o complesso sportivo (generalmente nell'associazione sportiva è il presidente), è il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste per la conduzione dell'impianto a lui affidato in gestione; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, denominato "Il Responsabile della Sicurezza", che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.

2) Il Responsabile della Sicurezza

Deve garantire la corretta gestione della sicurezza all'interno dell'impianto sportivo. Per svolgere tale compito deve essere in possesso delle necessarie

conoscenze (a seguito di apposito corso) ed essere sempre presente durante l'esercizio dell'attività.

Gli obblighi a carico del titolare dell'impianto sono differenti a seconda che si tratti di:

A)Un impianto con presenza di spettatori superiore a 100

Dove per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza deve essere predisposto un apposito PIANO DI MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, atto a far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il Piano della Sicurezza si può definire come l'elenco delle <u>azioni di prevenzione</u> atte a mantenere in stato di efficienza gli impianti, i dispositivi ed i mezzi antincendio e l'insieme delle misure di sicurezza adottate, delle procedure e dei comportamenti, da attuare nel caso di emergenza.

Pertanto il Titolare dell'impianto deve verificare che le attrezzature siano efficienti e gli addetti pronti a intervenire in ogni situazione di pericolo ma al tempo stesso programmare ed effettuare una serie di controlli per prevenire ogni potenziale incendio o situazione di pericolo tramite:

 L'istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

- L'informazione agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- Il controllo della perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- Il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- Il controllo della manutenzione e la verifica della stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- La manutenzione e l'efficienza degli impianti luce ed elettrici;
- Il puntuale aggiornamento del *Registro dei controlli periodici* ove saranno annotati gli interventi manutentori ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione e ai compiti del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.
- redazione del Piano di emergenza ai sensi del D.L. 81/2008;
 - ...e non dimenticare...
 - una adeguata segnaletica che avvisi sulle procedure da seguire

... e non dovrà mancare...:

- una planimetria generale che dovrà essere esposta bene in vista per le squadre di soccorso e dovrà indicare la posizione:
 - delle scale e delle vie di esodo

- dei mezzi e degli impianti di estinzione
- dei dispositivi di arresto (gas ed elettricità)
- dei dispositivi d'arresto sistema ventilazione
- del quadro generale e del sistema allarme
- degli impianti che presentino rischio
- degli spazi calmi
- in ciascun piano dell'edificio e nella zona uscita spettatori una planimetria di orientamento che indichi schematicamente la posizione in cui ci si trova in quel momento e le istruzioni da seguire rispetto alle vie di esodo.

B) Un impianto con presenza di spettatori non superiore a 100 o privo di spettatori

Il Titolare dell'impianto sportivo deve adempiere alle prescrizioni dettate dall'art.20 del D.M. 61 del 18.3.1996 ed in particolare :

redazione del Piano di emergenza ai sensi del D.L. 81/2008;

- dichiarare sotto la propria responsabilità che nell'impianto è precluso l'accesso del pubblico o il numero di eventuali spettatori non deve superare le 100 unità: in questo caso richiedere a un tecnico abilitato una relazione tecnica attestante l'indicazione della massima capienza dell'impianto (spettatori + atleti + accompagnatori) (ai sensi art. 4 DPR 311/2001).
- vigilare affinché nell'impianto siano mantenute le condizioni di sicurezza e igienico sanitarie.

L'impianto deve comunque essere dotato di:

- Certificazione degli impianti (elettrici ecc)
- Mezzi antincendio (estintori ecc.)
- Idonee uscite di sicurezza
- Percorsi separati tra atleti e spettatori e delimitazione zona spettatori (se prevista)
- Servizi igienici per gli spettatori separati per sesso;

... anche in questo caso deve :

essere garantita la presenza di adeguata segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente, che individui le vie di esodo, i servizi di supporto, i mezzi e gli impianti antincendio, i posti di pronto soccorso con appositi cartelli che indicano le prime misure di pronto soccorso.

N.B. Nonserverichiedere C.P.I.

(D.M 16/02/82) se non si superano le 100 persone

L'impianto dovrà essere inoltre conforme alle norme CONI;

Cosa significa agibilità di un impianto sportivo

Ogni impianto, a seconda delle caratteristiche costruttive o alle finalità agonistiche o sociali per cui è stato realizzato, per essere "utilizzato" da parte della cittadinanza deve essere reso "agibile". A determinare il grado di agibilità di un complesso o impianto sportivo, pur se composto da più spazi sportivi e di adeguate tribune, è l'ottenimento di una serie di documenti che ne devono certificare l'idoneità.

1- Certificato di Prevenzione Incendi (Attività n. 91 del D.M. 16/2/82)

Viene rilasciato con impianto superiore a 100 spettatori dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco, previo accertamento-sopralluogo. Ha validità normalmente di 5 anni e può essere rinnovato con dichiarazione del Responsabile dell'attività attestante che non ci sono state variazioni dall'ultimo rilascio del certificato.

- 2- Certificato di agibilità per Pubblico Spettacolo. Può essere rilasciato da soggetti diversi a seconda della capacità ricettiva dell'impianto:
- A) Sino a 200 persone (Spettatori + atleti + accompagnatori);

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

B) Sino a 5000 spettatori

Competenza della Commissione di Vigilanza Comunale.

C) Oltre 5000 spettatori

Competenza della Commissione di Vigilanza Provinciale.

- 3) Certificato di Prevenzione Incendi . Viene rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, previo accertamento-sopralluogo a seguito rilascio dell'agibilità per Pubblico Spettacolo (nel caso di impianti con presenza di "persone" in numero superiore a 100).
- 4) Autorizzazione per effettuazione manifestazioni o intrattenimenti (art. 68 TU di PS).

Lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo è soggetto ad autorizzazione del comune La domanda deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima dell'evento all'Autorita' di PS e Comunale. In caso di campionati alla richiesta va allegato il calendario con tutte le gare programmate.

Quali sono le Certificazioni da conservare negli impianti a cura del titolare?

Il Titolare dell'impianto, qualora non ne sia in possesso, dovrà farsi carico di acquisire autonomamente o tramite gli Uffici Comunali competenti le seguenti certificazioni e documentazioni:

- 1) Piano della sicurezza in base alla legge DM 18/3/1996
- 2) Piano di emergenza in base alla legge DL 81/2008
- 3) Planimetria generale dell'impianto o complesso sportivo per le squadre di soccorso con indicati, le scale, le vie d'esodo, gli impianti tecnici e antincendio, i dispositivi d'arresto gli spazi sicuri;
- 4) Concessione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo (Impianto agibile per il pubblico);
- 5) Certificato Prevenzione Incendi (attività n. 91 83 del *D.M 16/02/82*);
- 6) Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, degli impianti termo-idraulici, degli impianti antincendio;
- 7) Libretti di manutenzione ed uso delle macchine e attrezzature in uso (trattorini, motofalciatrici)
- 8) Registro dei controlli periodici
- 9) ...e la documentazione relativa ad altri servizi erogati (bar, attività commerciali ecc)

che dovrà conservare nell'impianto ed esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

Principali Indicazioni per la sicurezza antincendio in un impianto sportivo

Per prevenire l'insorgenza di un incendio è necessario ...

- Tenere le <u>sostanze infiammabili</u> (acquaragia), <u>combustibili</u> (gasolio) o <u>esplodenti</u> (fumi benzina) in piccola quantità in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei (*deposito strutturato appositamente con pareti coimbentate e porte REI*)
- Tenere i locali tecnici sgombri da ogni materiale (non vanno utilizzati come deposito o come asciugatoio);
- Evitare di sovraccaricare le prese elettriche con l'uso di prese multiple, eliminare i fili volanti che possono essere calpestati e danneggiati.

...occorre sorvegliare...

- le aree dell'impianto sportivo che non sono frequentate abitualmente e proteggerle dagli atti dolosi

... verificare periodicamente l'efficienza...

- delle uscite di sicurezza e delle vie di esodo (da mantenere sempre sgombre)
- dei mezzi ed impianti antincendio
- dell'impianto di illuminazione di emergenza

N.B. Non bloccare mai le uscite di sicurezza tramite catene, fermi-porta o meccanismi anti-intrusione.

... avendo cura di ...

- istruire e formare il personale addetto all'impianto sportivo sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza effettuando anche le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio presenti;
- adottare ogni accorgimento per non mettere in pericolo l'incolumità degli addetti durante l'attività di soccorso;
- informare gli spettatori e gli atleti, tramite precise istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio;

Il personale addetto in caso d'emergenza deve:

- Fornire al pubblico (se previsto) assistenza e protezione invitandolo a rimanere calmo e indirizzandolo verso le vie d'esodo e gli spazi calmi (spazi all'aperto individuati come sicuri);
- Fornire assistenza alle persone disabili;
- Saper utilizzare in maniera corretta gli estintori;
- Saper utilizzare gli idranti (se presenti);
- Chiamare i soccorsi fornendo indicazioni precise.
- N.B. Deve altresì dimostrare di conoscere il funzionamento degli impianti antincendio ed elettrici presenti nella struttura sapendo fornire tutte le indicazioni sugli stessi in caso di sopralluoghi da parte degli organi di sorveglianza.

Mezzi ed impianti antincendio

Particolare attenzione dovrà essere posta alla manutenzione e al mantenimento dell'efficienza dei mezzi ed impianti antincendio secondo un preciso programma di manutenzione degli stessi e avendo cura di riportare puntualmente i controlli nel registro dei controlli periodici. Di seguito ci soffermeremo ad illustrare i mezzi e gli impianti generalmente presenti nelle Strutture Sportive e che possono essere utilizzati dal personale incaricato:

- Estintori
- Idranti a muro
- Naspi
- Idrante a colonna (Solo VV. FF.)



Vediamo ora le attrezzature antincendio nel dettaglio e le modalità di utilizzo

Estintore



Il rimedio migliore per spegnere un incendio all'interno di un edificio o uno di piccole dimensioni all'esterno, è intervenire con l'estintore. Si tratta di uno strumento costituito da un involucro cilindrico di lamiera, di colore rosso, contenente un agente estinguente (polvere o anidride carbonica). Il contenuto dell'estintore, diretto alla base della fiamma, provoca l'estinzione dell'incendio, per soffocamen

to, diluizione o raffreddamento (a seconda se viene utilizzato a polvere o a CO²).

Come utilizzare un estintore?


- a) Assicurarsi una via di scampo in caso di insuccesso: se l'incendio è all'interno, stare vicino ad una porta; se è all'esterno, disporsi con il vento alle spalle, essere preferibilmente accompagnati da un'altra persona.
- b) Sollevare l'estintore dal supporto a muro, togliere la sicura, impugnare l'estintore ed effettuare un getto di prova, dirigere il getto alla base delle fiamme.

COME USARE L'ESTINTORE





Per motivi di sicurezza porsi con il vento alle spalle (all'aperto) Nei luoghi chiusi prevedere sempre una via di fuga





Porsi a una distanza adeguata e dirigere il getto alla base delle fiamme.





Sospendere l'erogazione solo a fuoco completamente spento.

Nelle Strutture Sportive sono presenti generalmente ESTINTORI A POLVERE (1) più raramente ESTINTORI A CO2. (2)





Precisando che:

1) ESTINTORI A POLVERE: si tratta di bombole pressurizzate contenenti azoto e polveri di vario tipo (secondo la classe di fuoco cui sono destinati). Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Utilizzare su:

- materie solide organiche che formano brace (carta, legna, carbone, gomma)
- liquidi infiammabili e solidi liquescenti (alcooli, benzine, lubrificanti, vernici, cere).
- gas e vapori infiammabili, gas liquefatti (idrogeno, metano, acetilene, GPL).

Non utilizzare su:

- apparecchi sotto tensione
- su apparecchiature delicate
- 2) ESTINTORI A CO2: si tratta di bombole pressurizzate contenenti anidride carbonica. <u>Va utilizzato all'interno, poco efficace per uso all'esterno</u> (il contenuto si disperde).

Utilizzare su:

- liquidi infiammabili e solidi liquescenti (alcooli, benzine, lubrificanti, vernici, cere).
- gas e vapori infiammabili, gas liquefatti (idrogeno, metano, acetilene, GPL).
- su apparecchiature elettriche in tensione.


- Non utilizzare su:

- apparecchiature sensibili alle brusche variazioni di temperatura.

E' bene ricordare che In linea generale un estintore è soggetto a:

Cosa	Quando	Da chi	
Sorveglianza	Quotidiana	Addetti all'Impianto sportivo	
Controllo	Ogni 6 mesi	Ditta specializzata	
Revisione con sostituzione della carica	Ogni 36/60 mesi	Ditta specializzata	
Collaudo	Ogni 5 anni	Ditta specializzata	

Idranti a muro con tubazioni flessibili



Mezzo di estinzione fisso del tipo Idrante a muro (1) contenuto in cassetta in metallo è costituito da una tubazione flessibile (2) che diventa circolare quando viene messo in pressione e che è appiattito in condizioni di riposo e da una lancia erogatrice (3) e da un rubinetto (4).

Come utilizzare un idrante a muro?

- a) Aprire la cassetta (o rompere la protezione in plastica trasparente);
- **b)** Prendere la manichetta e srotolarla a terra per tutta la sua lunghezza;
- c) Avvitarla da un lato all'attacco della rete (4) e dall'altro alla lancia erogatrice (3);
- d) Aprire il rubinetto (4) e dirigere il getto d'acqua alla base del fuoco.

Qualora la manichetta sia già collegata sia alla rete di alimentazione che alla lancia erogatrice, prima di aprire il rubinetto assicurarsi che il tubo non sia annodato.

Utilizzare su:

- materie solide organiche che formano brace (carta, legna, carbone, gomma)


- Non utilizzare su:

presenza di corrente elettrica



Naspi con tubazioni semirigide

Mezzo di estinzione fisso del tipo naspo, che si differenzia dall'idrante per la presenza di una tubazione semirigida avvolta su bobina e per la minor portata d'acqua, la cui sezione del tubo resta sensibilmente circolare (anche se non in pressione)



collegata ad una estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto

Idrante antincendio

Vtilizzato esclusivamente dai X. FF. e fornito di attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione idrica. Esso può essere anche del tipo sotto suolo



Altro aspetto fondamentale assume la segnaletica di sicurezza



La segnaletica di sicurezza deve ...

essere conforme alle normative vigenti e consentire, in particolare, la individuazione:

- Delle vie d'esodo e delle uscite sicurezza
- Del quadro generale
- Dei servizi di supporto
- Dei posti di pronto soccorso
- Dei mezzi e impianti antincendio
- Dei dispositivi d'arresto



..è importante inoltre che non manchino ...

...delle tabelle con le istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro...

... inoltre...

...cartelli ben visibili con indicati i numeri di telefono da chiamare in caso di emergenza.



... e ci permettiamo di suggerire...

... al Titolare dell'impianto che, in caso di mancanza di telefono fisso, sarebbe opportuno dotare l'impianto di un cellulare ad utilizzo degli addetti per l'emergenza.





Si deve porre particolare attenzione affinché la segnaletica non venga coperta o occultata alla vista.

A cosa serve il Registro dei controlli periodici?

Ne abbiamo già parlato più volte ma crediamo importante ribadire che la normativa stabilisce che i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, la formazione del personale che vengono effettuati devono essere annotati in un apposito registro a cura del Responsabile della Sicurezza.

Il Registro può essere quindi suddiviso in due sezioni distinte:

- La prima relativa all'informazione e formazione del personale con le varie esercitazioni effettuate
- La seconda inerente gli interventi di controllo e manutenzione eseguiti sulle attrezzature ed impianti

Il Registro è uno strumento fondamentale che deve essere tenuto costantemente aggiornato e reso disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza. In particolare devono essere annotati i controlli relativi:


- agli impianti elettrici
- all'illuminazione di sicurezza
- ai presidi antincendio
- ai dispositivi di sicurezza e di controllo (se presenti)
- alle aree a rischio specifico
- all'osservanza delle limitazioni dei carichi d'incendio



Come va gestita l'emergenza sanitaria?

Nel rammentare gli importantissimi obblighi di legge del Decreto Balduzzi circa la presenza in ogni impianto sportivo di defribillatore e di tutto quanto comporta la materia disciplinata dal Decreto Legge del 26 giugno 2017, si ricorda ...

In caso d'incidente durante un allenamento o competizione, qualora non fosse presente un medico, gli addetti devono recarsi presso l'infortunato per effettuare le azioni di primo soccorso.



Se il loro intervento risultasse inefficace devono immediatamente allertare il 118 (€ fornendo dati chiari sul luogo e sullo stato della persona coinvolta) e

rimanere accanto all'infortunato sino all'arrivo del personale di soccorso per fornire notizie sull'accaduto.

Va inoltre ricordato che ogni impianto deve essere dotato di una cassetta di pronto soccorso (1) contenente l'occorrente di primo intervento. Nella quale non dovrebbe mancare mai:

- Acqua ossigenata (a 9-12% in volumi)
- Disinfettante di tipo indolore
- Disinfettante a base di iodio (non alcolico)
- Soluzione fisiologica (flacone da 500 ml)
- Garze sterili (da 10 x 10 cm.)

- Bende per fasciature (da 5 e 10 cm. di altezza)
- Cerotto anallergico in rotolo (da 2.5 cm di altezza)
- Cerotti assortiti in materiale plastico con garza
- Aghi monouso da iniezione
- Siringhe sterili monouso (da 2.5 5 10 ml)
- Forbici
- Ghiaccio (o prodotti similari)

Buona norma sarebbe che accanto alla cassetta fosse presente un "promemoria" (2) con tutte le azioni da effettuare in caso di emergenza.

NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI

- Non eseguite mai pratiche mediche di cui non vi sentite sicuri o che possano riuscire nocive al colpito.
- Isolate il colpito dall'ambiente, se questo è nocivo (per es. esalazioni tossiche) e state attenti a non essere colpiti a vostra volta.
- 3.- Sistemate il colpito nelle migliori condizioni possibili, in modo che possa riposare tranquillo; allentategli i vestiti, apritegli il colletto, scioglietegli la cintura. Coprite il corpo con una coperta (a meno che non si tratti di "colpo di calore").
- 4.- Non date mai bevande alle persone prive di sensi intossicate. Non somministrate mai alcolici.
- Prima di toccare qualsiasi ferita lavatevi le mani con acqua e sapone e, possibilmente, disinfettatele.
- 6. In caso di ferite, provvedete alla loro disinfezione, se ne conoscete la tecnica; diversamente, copritele con garza sterile, cotone e quindi fasciatele.
- 7.* In caso di emorragia, coprire la ferita fissando un cuscinetto di garza o un tampone compressivo sulla parte lesa; girarvi sopra una benda con leggera pressione,
- Se un arto presenta una forte e continua emorragia stringere un laccio (largo almeno 3-4 cm) alla radice dell'arto stesso. Chiamare subito un'ambulanza con medico a bordo,
- 9.- Salvo casi sicuramente lievi (es. piccole ustioni, contusioni senza disturbo funzionale, ferite molto superficiali) trasferire immediatamente l'infortunato al Pronto Soccorso più vicino per le cure e le certificazioni del caso.
- 10.- Diverse lesioni possono peggiorare se il trasporto dell'infortunato è affidato a personale non esperto (per es. traumi cranici, fratture anche sospette di vertebre, lesioni di organi inferni). In questi casi - anche solo sospetti - chiamare immediatamente un'ambulanza.

Tel. Ambulanza:	Prento Soccorso:

(2)

N.B. Si ricorda il controllo periodico della scadenza dei medicinali.

Parliamo un po' di macchine operatrici

Un pò tutti sentiamo parlare delle norme dirette a tutelare la sicurezza sui posti di lavoro contenuta nel Decreto Legge 626/94 ogni qualvolta ci troviamo in un rapporto di lavoro subordinato o equiparato.

Nella manutenzione di un impianto sportivo (o di un complesso sportivo) quasi quotidianamente l'utilizzo di macchine operatrici. Nell'ambito da noi trattato cioè dell'impianto sportivo medio piccolo l'"operatore che utilizza le macchine" è un soggetto (spesso un socio) che presta la propria collaborazione in rapporto di volontariato e saltuariamente. Pur con connotati non configurabili con rapporto un dipendenza, per ciò che riguarda l'utilizzo di macchine operatrici, il titolare dell'impianto (datore di lavoro nella 626) deve adottare tutti gli accorgimenti per la salvaguardia delle persone che collaborano nella manutenzione ordinaria.

Pertanto va ricordato che:

- A) Per prevenire possibili incidenti è buona norma che coloro i quali utilizzano le macchine operatrici o le attrezzature in uso siano:
- persone adeguatamente formate ed addestrate, quindi qualificate



- persone non affaticate, sia fisicamente che psicofisicamente, quindi lucide e reattive

B) Nell'utilizzo della macchina o dell'attrezzatura si deve porre attenzione :

- alla eccessiva pendenza del suolo

- alla conformazione del terreno (sassoso, fangoso)

- agli agenti atmosferici(neve, ghiaccio, pioggia) che possono rendere i terreni difficilmente praticabili o possono limitare la visibilità dell'operatore (nebbia)

- alla presenza di persone o ostacoli (linee elettriche, pali, alberi) nella zona di lavoro e manovra

- C) Va posta particolare attenzione allo specifico utilizzo delle macchine, aspetto fondamentale della sicurezza, in quanto anche il macchinario intrinsecamente più sicuro può divenire pericoloso se utilizzato in modo errato, in particolare occorre:
- utilizzare sempre macchine mantenute in perfetto stato di efficienza.
- utilizzare la macchina solo per lo specifico compito per cui è stata progettata.
- non rimuovere per alcun motivo i dispositivi di protezione.
 - non effettuare modifiche
- coprire con specifiche protezioni i dispositivi taglienti quando si circola all'interno del complesso sportivo.
- effettuare le operazioni di manutenzione solo a macchina ferma e a motore spento e consultare attentamente il libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore

Non si può parlare di macchine operatrici senza dare il giusto risalto ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Anche qui ritorna l' eco della "626" "relativamente ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori nei luoghi di lavoro", nella fattispecie non possiamo esimerci da utilizzare delle protezioni minime indispensabili.

Disposizioni a cui il Titolare dell'impianto non può sottrarsi e che prevedono obblighi precisi per quanto concerne la scelta, le condizioni d'uso, l'igiene, la tenuta in efficienza e l'addestramento all'uso.

Cerchiamo ora di verificare quali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non dovrebbero mai mancare.

Innanzitutto qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dall' operatore allo scopo di proteg-



gerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo:

- 1) Caschetto con protezione per gli occhi
- 2) Cuffie



3) Guanti in materiale idoneo


4) Occhiali protettivi

5) Indumenti protettivi Oltre ai requisiti essenziali di salute e sicurezza nella scelta dei DPI è necessario che:

- Non devono creare impedimenti particolari o eccessivi all'operatività della persona


 Devono essere adattabili alla persona, comodi e ben tollerati;

- Devono essere resistenti
- Non devono avere parti pericolose
- Devono essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza



(3)

- La manutenzione deve essere facile e devono essere eventualmente resistenti alle operazioni di manutenzione.
- I DPI che vanno a contatto con l'epidermide devono essere compatibili con la stessa





Responsabilità Civile e Penale del Gestore



A) Responsabilità civile

Il gestore deve risarcire i danni subiti da coloro che, a qualsiasi titolo (lavoratori dipendenti, collaboratori, atleti, utenti, spettatori) operano nell'impianto, lo frequentano o solo occasionalmente accedono ad esso.

I danni risarcibili, ai sensi dell'art. 2043 codice civile, sono solo quelli che conseguono ad eventi (malattie, lesioni, morte) che si verificano all'interno della struttura o sono intimamente collegati alla permanenza, duratura o temporanea, in essa e che trovano causa in comportamenti dolosi o colposi, direttamente o indirettamente riferibili al gestore.

E' necessario sottolineare che, in forza del disposto dell'art. 2049 c.c., il gestore risponde anche per i danni determinati da condotte censurabili dei dipendenti e dei collaboratori.

In tali casi, accanto alla responsabilità del gestore, concorre quella della persona cui sia direttamente imputabile l'evento produttivo di danno.


Se la gestione dell'impianto fa capo non ad una sola persona fisica, ma ad un gruppo associato, degli obblighi derivanti dalla gestione risponde direttamente il gruppo gestore con il proprio patrimonio.

Tuttavia, se il gruppo gestore assume la veste giuridica dell'Associazione sportiva (normalmente priva di personalità giuridica) degli obblighi facenti capo all'Associazione (compresi quelli di natura risarcitoria) rispondono anche, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, il legale rappresentante e coloro che abbiano agito in nome e per conto della stessa, quand'anche l'evento produttivo del danno non sia agli stessi imputabile né direttamente, né indirettamente.

B) Responsabilità penale

La responsabilità penale del gestore dell'impianto può derivare

1) dalla violazione di norme contenute nel Decreto Legislativo n. 626 del 19.9.94, poste a tutela della salute dei lavoratori dipendenti nei luoghi di lavoro;



2) dalla violazione di norme giuridiche e di prescrizioni date dall'Autorità, dirette alla salvaguardia della pubblica incolumità, nell'ipotesi in cui nell'impianto vengano organizzati e gestiti pubblici spettacoli;

3) dal verificarsi di eventi che possono integrare i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, previsti e puniti rispettivamente dagli artt: 589 e 590 del Codice Penale.

La responsabilità penale indicata al punto 1), secondo l'orientamento largamente prevalente, può ricadere sui soli gestori che fruiscono di lavoratori dipendenti o di collaboratori a questi assimilati e che svolgono attività imprenditoriale (nel senso che offrono il servizio, al quale l'impianto è destinato, precipuamente al fine di conseguire un profitto).

Tali gestori, nel caso di mancata ottemperanza alle norme del citato decreto n. 626/94, possono essere chiamati a rispondere di uno dei reati contravvenzionali previsti dall'art. 89 del decreto (puniti con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda).

Anche la responsabilità penale di cui al punto 2) resta circoscritta, secondo l'opinione più diffusa, ai gestori che organizzano spettacoli a pagamento e hanno veste di imprenditori.

Costoro devono previamente ottenere l'autorizzazione del Sindaco prevista dall'art. 666 del Codice Penale (la cui mancanza costituisce ora solo un illecito amministrativo, punito con mera pena pecuniaria, per l'intervenuta "depenalizzazione" della norma) e devono altresì, nella gestione degli spettacoli, osservare le disposizioni normative e le prescrizioni dettate dalle varie autorità (Commissione pubblici spettacoli, Sindaco, Questore, etc.) dirette alla tutela della pubblica incolumità. L'inosservanza di tali norme e prescrizioni

integra la contravvenzione prevista dall'art. 681 del C.P. (punita con l'arresto fino a mesi sei e con l'ammenda non inferiore ad euro 103,00).

Occorre però sottolineare che, secondo altro autorevole orientamento, la responsabilità penale indicata ai punti 1) e 2) può far capo anche a gestori di impianti che non svolgono, in modo prevalente, attività imprenditoriale.

E' quindi consigliabile che le Società o Associazioni Sportive che gestiscono impianti, anche se non hanno la qualità di imprenditore, ottemperino alle prescrizioni contenute nel D.to L.vo 626/94, sempreché si avvalgano di lavoratori dipendenti o di altre figure di collaboratori a questi equiparati e osservino le disposizioni contenute negli artt. 666 e 681 del C.P. qualora organizzino pubbliche manifestazioni, specie se a pagamento.

N.B. Si può configurare come attività imprenditoriale qualsiasi iniziativa volta a portare un'entrata economica alla Associazione e pertanto anche il pagamento di un biglietto per assistere a una gara (o manifestazione)

La responsabilità penale indicata al punto 3) può gravare su qualsiasi gestore di impianto, sia che svolga attività d'impresa, sia che operi sul piano della sola attività sportiva dilettantistica.

Perché detta responsabilità si dispieghi, è necessario che gli eventi previsti dalle due norme penali sopra indicate (malattie, lesioni, morte) analogamente a quanto già detto in sede di responsabilità civile, si

verifichino all'interno dell'impianto o siano intimamente legati alla frequenza dello stesso e trovino causa in un comportamento colposo del gestore o di un suo dipendente o collaboratore.

Poiché la responsabilità penale è "personale", essa può far capo non già alla Società od alla Associazione titolare del rapporto gestionale, ma solo alla persona fisica che, in qualità di legale rappresentante del gruppo associato, di responsabile della conduzione dell'impianto o di collaboratore dello stesso, abbia posto in essere il comportamento colposo costituente la causa dell'evento dannoso.

A seguito di un incendio uno spettatore (o un atleta) rimane seriamente ferito perché i mezzi antincendio erano inservibili per l'incuria di un socio incaricato del loro periodico controllo e manutenzione

Nelle due ipotesi di lesioni colpose e di omicidio colposo, le persone offese o danneggiate possono esercitare l'azione risarcitoria nei confronti sia dell'autore del reato che del gestore dell'impianto (sia esso una persona fisica, una Società o un' Associazione).

C) Considerazioni conclusive

Al fine di contenere il rischio di insorgenza di eventi dannosi dai quali può derivare responsabilità sia penale che civile, va ribadito che il gestore di impianto sportivo deve:

... osservare scrupolosamente:

- le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 61 del 1996;
- le indicazioni del "piano di sicurezza" eventualmente predisposto ai sensi dell'art. 19 di detto decreto;
 - la normativa in materia di prevenzione incendi;
- le prescrizioni dettate per taluni specifici impianti (si pensi a quelle contenute nell'Accordo Stato Regioni del 16.1.2003, avente ad oggetto gli impianti natatori). L'inosservanza di dette norme non determina l'applicazione di sanzioni penali. Essa può tuttavia assumere indirettamente rilevanza penale. Risponderà infatti dei reati previsti dagli articoli 589 o 590 il gestore o il responsabile dell'impianto, allorquando la morte o lesioni di un frequentatore della struttura trovino causa nella violazione di una disposizione cautelare.

L'inosservanza dei controlli e della manutenzione periodica dei mezzi antincendio è soggetta a sanzione amministrativa; qualora l'inefficienza degli stessi fosse indirettamente causa di lesioni o morte di un frequentatore si potrebbero configurare le ipotesi di lesioni colpose e di omicidio colposo

... deve altresì:

- scegliere dipendenti e collaboratori qualificati ed idonei a svolgere i compiti loro affidati (ed eventualmente muniti dei titoli abilitanti prescritti dalle singole Federazioni sportive);
- controllare che i suddetti ottemperino puntualmente alle prescrizioni loro impartite;

- garantire la piena efficienza dell'impianto dando corso, con rigorosa tempestività, ai necessari interventi manutentivi (con la consapevolezza che la responsabilità, civile o penale, **non viene meno** allorquando non sia stato posto in essere un intervento di manutenzione straordinaria che, in forza della concessione, sia di competenza dell'Ente proprietario).

Il conduttore di un impianto, a conoscenza di uno stato di pericolo immediato e grave, deve intervenire per eliminare ogni sua possibile causa; se l'intervento si configura come manutenzione straordinaria deve immediatamente avvertire il proprietario (Comune). Nelle more dell'attuazione del ripristino, qualora non sia possibile isolare il pericolo per garantire la sicurezza dei frequentatori, il gestore deve sospendere l'attività.

... infine è opportuno riaffermare che il gestore:

- se ha lavoratori dipendenti od assimilati, osservi le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 626/94;
- se organizza nell'impianto pubblici spettacoli (particolarmente con ingresso a pagamento) si munisca preventivamente della licenza del Sindaco ed ottemperi alle disposizioni dirette a tutelare l'incolumità dei partecipanti alle manifestazioni agonistiche;

... e non dimentichi di ...


... stipulare un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi da responsabilità civile.

Rispetto delle norme CONI

E' indispensabile che l'impianto abbia determinati requisiti per essere idoneo allo svolgimento di campionati federali, deve essere conforme alle norme CONI. Pertanto più importanti sono i campionati e maggiori saranno le prescrizioni per la loro effettuazione. Una volta che la Federazione Sportiva Nazionale ha omologato (dichiarazione di idoneità allo svolgimento di una determinata competizione) uno spazio sportivo spetta al Titolare dell'impianto garantire l'efficienza e la manutenzione delle strutture affinché ottemperate le prescrizioni previste regolamenti.

... e quali sono i requisiti per ottenere l'omologazione?

- dimensioni e delimitazione campi
- attrezzature fisse e mobili
- tipo pavimentazione sportiva
- spazi per il pubblico
- impianti tecnici
- recinzioni adeguate
- servizi
- attrezzature per il pubblico (ed eventualmente per la stampa)
- parcheggi adeguati



Domande & Risposte

DOMANDA: Di quale documentazione deve essere in possesso un impianto provvisto di tribuna con capienza potenziale di 350 spettatori per poter effettuare manifestazioni con presenza di pubblico?

RISPOSTA: Deve essere in possesso della seguente documentazione:

- 1 Agibilità di pubblico spettacolo rilasciata dalla Commissione Comunale Pubblici spettacoli (competenza sino a 5000 spettatori)
- 2 Certificato di Prevenzione Incendi .
- 3 Piano della Sicurezza DM 61 18.3.1996
- 4 Piano di emergenza Legge 81/ 2008 sicurezza sul lavoro
- 5 Autorizzazione per effettuazione manifestazioni o intrattenimenti. (art. 68 TULPS)

Qualora si intenda utilizzarlo per competizioni regolamentate da federazioni sportive deve essere in possesso della specifica omologazione rilasciata da tecnico della federazione interessata.

DOMANDA: Di quale documentazione deve essere in possesso un impianto provvisto di una piccola tribuna con capienza potenziale di 50 spettatori per poter effettuare manifestazioni con presenza di pubblico?

RISPOSTA: Deve essere in possesso della seguente documentazione:

1 - Le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di Pubblico Spettacolo sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri attestante l'indicazione della massima capienza di persone presenti una volta verificata la

rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno *e pertanto*:

- 2 L'impianto deve comunque essere dotato di:
- Idonea segnaletica di sicurezza;
- Certificazione degli impianti (elettrici ecc);
- Mezzi antincendio (estintori ecc.):
- Idonee porte di sicurezza
- Percorsi separati tra atleti e spettatori e delimitata zona spettatori;
- Servizi igienici per gli spettatori separati per sesso;

Qualora si intenda utilizzarlo per competizioni regolamentate da federazioni sportive deve essere in possesso della specifica omologazione rilasciata da tecnico della federazione interessata. In ogni caso quando si intenda utilizzarlo per attività di pubblico spettacolo dovrà essere richiesta l'autorizzazione per effettuazione manifestazioni o intrattenimenti. (art. 68 TU DIPS). Va naturalmente segnalato che, buona norma, deve essere il costante aggiornamento del Registro dei Controlli periodici.

3 – Qualora si preveda di superare le 100 persone sarà necessario richiedere il Certificato Prevenzione lincendi.

DOMANDA: Quali sono gli obblighi di un conduttore che gestisce un impianto sprovvisto di spazi per il pubblico ma omologato per lo svolgimento di campionati minori?

RISPOSTA: Il conduttore deve dichiarare sotto la propria responsabilità che nell'impianto non è prevista la presenza di pubblico (e che non si superano mai le 100 persone) nemmeno durante le gare ufficiali oltre a verificare che l'impianto sia in possesso della certificazione degli impianti (elettrici ecc) e sia dotato di:

- Idonea segnaletica di sicurezza;
- Mezzi antincendio (estintori ecc.),
- Idonee porte di sicurezza:

Oltre naturalmente al mantenimento dei requisiti richiesti dalla federazione e al costante aggiornamento del Registro dei Controlli periodici.

DOMANDA: E' possibile richiedere l'autorizzazione (art. 68 TU di PS) per effettuare manifestazioni ed intrattenimenti anche se la struttura non ha conseguito l'agibilità?

RISPOSTA: No, non è possibile perché l'autorizzazione viene rilasciata se l'impianto ha l'agibilità per il pubblico.

DOMANDA: Qualora una manifestazione si ripeta con le stesse modalità nel tempo, posso chiedere un'unica autorizzazione (art. 68 TU di PS).?

RISPOSTA: Si (ad esempio in caso di campionati alla richiesta va allegato il calendario con tutte le gare programmate).

Conclusioni

Le indicazioni contenute all'interno di questo libretto debbono costituire il compendio a tutta un'altra serie di informazioni che formano il necessario bagaglio conoscitivo per i soggetti che gestiscono impianti sportivi.

Gli attuali standard normativi in materia di gestione di impianti sportivi presuppongono che il Soggetto gestore si renda garante nei confronti dei fruitori nel rispetto di tutte le prescrizioni vigenti soprattutto in materia di sicurezza.

Gestire non significa solamente organizzare gli spazi sportivi e coordinare i calendari di utilizzo, ma preoccuparsi, in primo luogo, che le condizioni ed i luoghi nei quali si pratica l'attività sportiva offrano le necessarie garanzie di sicurezza ad atleti e spettatori.

Si vuole con questo opuscolo offrire un semplice strumento per l'arricchimento professionale dei gestori di impianti sportivi con la consapevolezza che attraverso forme di collaborazione, solitamente tra i principali protagonisti dell'impianto, Ente proprietario e soggetto gestore, si possa arrivare ad offrire la maggiore serenita' ai gestori, ed all'utente, il migliore prodotto possibile in materia di sicurezza e rispetto della legge.

Le Società sportive alle quali è indirizzato il nostro lavoro debbono offrire il loro supporto di collaborazione per mettere in pratica le indicazioni contenute dopo aver maturato il convincimento della necessità di tali iniziative.

Alcuni Riferimenti Normativi

	Codice Civile (16 marzo 1942);
	"Tutela condizioni di lavoro"
L	Codice Penale;
	"Sugli Spettacoli Pubblici"
L	Direttiva 493/94 e 92/58/CEE del 24 giugno 1992;
	"Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro"
L	Legge 5 marzo 1990 n. 46;
	"Norme per la sicurezza degli impianti"
	D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417;
	"Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5/3/1990, in materia di
	sicurezza degli impianti" D.M. 18 marzo 1996;
•	
	"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"
L	D.M. 17 gennaio 1997;
	"Elenco delle norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale"
	D.Lgs. 2 gennaio 1997 n. 10;
لنا	"Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativa ai
	dispositivi di protezione individuale"
	D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;
	"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CE
	89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CE
	riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
	luogo di lavoro"
•	Circolare 29 agosto 1995 n. P1564/4146 Ministero dell'Interno
	"Chiarimenti sugli adempimenti di prevenzione e protezione antincendio
	D.Lgs. 626/94"
•	D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242;
	"Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94"
	D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459;
	"Regolamento di attuazione della "Direttiva macchine" 89/392/CEE"
•	D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493;
	"Attuazione della direttiva 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime
	per la segnaletica di sicurezza e/o di salute nel luogo di lavoro"
	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
	D. DEL PRES. DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311
•	Norme CONI per l'impiantistica sportive (approvate dalla G.E. del
	CONI con deliberazione n° 851 del 15 luglio 1999)

□ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2002, n.293

Reg. di semplic. recante modifica all'articolo 141 del regio d.6 mag. 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pub. Spett.

☐ Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

☐ T.U. Leggi di P.S

DECRETO LEGISLATIVO 81/ del 9 aprile 2008

L'applicazione alle Associazioni Sportive della disciplina speciale sulla Tutela della sicurezza dei lavoratori, contenuta nel D.Lgs. 81/08, non può essere messa in discussione dato che la normativa di settore, precipuamente l'art. 90 L. 289/2002, la L. 398/91 e le numerose norme di dettaglio fiscale/tributario, non solo non escludono espressamente l'applicazione della disciplina speciale sulla sicurezza, ma confermano anzi che le prestazioni lavorative rese nell'ambito delle Associazioni Sportive non godono di un particolare regime giuridico. Lo stesso D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna esclusione, parziale o totale, della sua applicazione alle Associazioni Sportive.

Le Associazioni Sportive sono pertanto sottoposte alla disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza", come qualsiasi "azienda" che per lo svolgimento delle proprie attività statutariamente previste si avvalga della collaborazione di persone che svolgono la propria azione in forma professionale o anche volontaria.

Tuttavia per determinare correttamente e completamente gli <u>adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle Associazioni sportive</u> è necessario individuare in concreto quale tipologia di rapporto di lavoro l'associazione intrattiene con i propri collaboratori, distinguendo tra lavoratori subordinati e non subordinati.

Ciò premesso, va segnalato che recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 hanno esteso l'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (cosiddetto DVR) a tutte le organizzazioni con lavoratori subordinati, anche se in numero inferiore a 10: stante l'applicabilità della disciplina alle Associazioni sportive, ne deriva che anche per esse sussiste l'obbligo di redazione di un documento che contenga la valutazione di tutti i rischi e l'individuazione di tutte le misure a tutela della salute dei soggetti che prestano attività lavorativa, ma solo nel caso in cui l'organizzazione intrattenga rapporti di lavoro qualificabili come subordinati.

Tipologia di collaborazioni lavorative esistenti nelle Associazioni/Società sportive

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, per il perseguimento del proprio scopo sociale si avvalgono dell'opera di molteplici collaboratori che possono essere classificati nelle seguenti categorie:

- collaboratori didattici: istruttori, animatori, etc.;

- collaboratori amministrativi: addetti alla segreteria, tesorieri, cassieri, etc.;

- collaboratori gestionali: custode, manutentore, addetto alle pulizie e alla lavanderia, etc.;
- collaboratori professionali: medici, fisioterapisti, consulenti, etc.;
- figure che operano nell'attività agonistica: atleti, allenatori, direttori sportivi, dirigenti accompagnatori, etc.

Tali collaboratori possono <u>prestare la propria attività a titolo gratuito e volontario</u> oppure a titolo oneroso, qualificandosi come lavoratori subordinati, lavoratori autonomi oppure sportivi dilettanti retribuiti. In particolare, il decreto Legge n. 69/13 ha modificato il D. Lgs. 81/08, precisando che ai "soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore [...] delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.

398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni [...] si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto", applicando cioè ai suddetti soggetti le medesime disposizioni previste per i lavoratori autonomi, ossia sinteticamente:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Per quanto concerne invece i lavoratori che svolgono la propria attività "professionale" presso l'associazione sportiva dilettantistica e non rientrano nel caso precedente (attività svolta spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso spese), al fine di adempiere correttamente agli obblighi di legge, è opportuno effettuare alcuni chiarimenti, al fine di classificare correttamente il rapporto di lavoro come subordinato o come autonomo.

Premesso che la forma contrattuale non classifica nella sostanza il rapporto di lavoro, i criteri da utilizzare e i requisiti da ricercare per la corretta qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato sono stati individuati dalla Corte di Cassazione che ha più volte ribadito che per definire la natura subordinata di un rapporto di lavoro è sufficiente riscontrare l'esercizio del potere direttivo e disciplinare in capo al datore di lavoro nei confronti del prestatore oppure lo svolgimento della prestazione del lavoratore integrata nell'organizzazione del datore di lavoro e coordinata con quest'ultimo.

La Suprema Corte ha anche individuato i criteri c.d. sussidiari, utili ad identificare un rapporto di lavoro subordinato:

1. il nomen juris (dato contrattuale formale)

2. l'oggetto della prestazione lavorativa (obbligazione di mezzi o di risultato)

3. l'esecuzione personale della prestazione lavorativa

4. la proprietà degli strumenti di lavoro

5. l'assunzione del rischio economico

6. la forma e la modalità della retribuzione

7. il vincolo di orario di lavoro

8. la continuità temporale delle prestazioni

9. l'obbligo di giustificare le assenze

10. il diritto alle ferie

11. l'esclusività della dipendenza da un solo datore di lavoro

12. la finalità della prestazione

Indice

	pag	. 3			
Nella giungla delle Leggi	pag	. 4			
II D.M. 18 marzo 1996 n. 61	pag	. 5			
Gli obblighi a carico del titolare dell'impianto					
 Impianto con presenza di spettatori superiore a Impianto con presenza di spettatori non superio 					
o priva di spettatori	pag.	9			
Agibilità di un Impianto Sportivo					
- Sino a 200 persone	pag.	10			
- Sino a 5000 spettatori	pag.	11			
- Oltre i 5000 spettatori	pag.	11			
Quali sono le Certificazioni da conservare					
negli impianti a cura del titolare			pag.	12	
Principali Indicazioni per la sicurezza					
antincendio in un impianto sportivo	pag.	13			
Mezzi ed impianti antincendio	pag.	15			
Le attrezzature antincendio nel dettaglio					
e le modalità di utilizzo			pag.	16	
- Estintore	pag.	16			
- Idranti	pag.	19			
- Naspi	pag.	21			
La segnaletica di sicurezza	pag.	22			
Il Registro dei controlli periodici	pag.	24			
L'emergenza sanitaria	pag.	25			
Macchine operatrici e di DPI	pag.	27			
DPI (Dispositivi Protezione Individuale)	pag.	29			
Responsabilità Civile e Penale del gestore	pag.	31			
Rispetto delle norme CONI	pag.	38			
Domande & Risposte	pag.	39			
Conclusioni	pag.				
Alcuni Riferimenti normativi	pag.				
Informativa sulla Legge Sicurezza sul luogo di lavor			to alle	A.S	SD
D.L. 81/2008 pag. 44		- 1 0 000	5/10		
Allegato prontuario della sicurezza sul lavoro nelle	450	DI	81/	วกก	Q

Progetto Sicurezza Impianti Sportivi



Vademecum sicurezza sul lavoro nelle ASD

La salute e la sicurezza sul lavoro, sono regolamentate dal **Decreto Legislativo 81/2008** (la famosa "ex-626"), il quale impone ai Datori di Lavoro, una serie di adempimenti (formazione sulla sicurezza per i lavoratori, nomina di responsabili interni/esterni, valutazione dei rischi, ecc.), punendo con ingenti sanzioni gli inadempienti. Tale normativa, si applica (art. 3, comma 1) a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio"; è pertanto evidente che anche le associazioni sportive dilettantistiche, associazioni ricreative, associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, ecc. ("associazioni"), sono soggette al campo di applicazione della normativa a tutela della sicurezza ed igiene dei lavoratori. Di conseguenza, i legali rappresentati delle "associazioni" che hanno alle proprie dipendenze anche un solo "lavoratore", sono penalmente responsabili della tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, dovendo adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Attenzione: ai sensi dell'art. 2 comma 1a, per lavoratore si intende "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, l'associato in partecipazione (anche per la gestione di attività di ristorazione all'interno di impianti sportivi), il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, il lavoratore stagionale, a chiamata o a voucher, i volontari (soggetti che prestano la propria attività spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, a favore delle "Associazioni"), l'apprendista, il lavoratore a progetto anche a domicilio, il collaboratore occasionale, ecc. Sono esclusi i soli collaboratori con partita iva, purché non si configuri la mono committenza, perché in quel caso sono anch'essi equiparati ai lavoratori dell'Associazione.

Il **Datore di Lavoro** dell'Associazione, individuato con il **Legale Rappresentante** o con colui il quale esercita **poteri decisionali e di spesa**, per garantire la sicurezza e salute dei Lavoratori dell'Associazione, deve adempiere al dettato normativo previsto dal D. Lgs. 81/08, di cui si riporta, in calce, una sintetica panoramica:

- 1. Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (R.S.P.P.): in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro, deve istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designando una o più persone (interne ovvero esterne all'attività), per l'espletamento dei compiti che competono al Responsabile del suddetto Servizio, come meglio individuati dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
 - Il Datore di Lavoro può autonominarsi R.S.P.P., previo svolgimento di un corso di formazione di 16h e frequentazione degli aggiornamenti periodici, ovvero può nominare un proprio lavoratore come R.S.P.P. (corso 48h e aggiornamenti periodici), oppure infine può nominare un professionista quale R.S.P.P. esterno, che sia in possesso dei requisiti per svolgere tale ruolo.
 - (La sanzione per non aver nominato il R.S.P.P. o per aver nominato un R.S.P.P. anche nel caso di R.S.P.P. Datore di Lavoro privo degli attestati formativi è: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro).
- 2. Manuale della Sicurezza e Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e Valutazione dello Stress Lavoro Correlato: il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., all'art. 17 comma 1 lettera a, prevede l'obbligo del Datore di Lavoro di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D. Lgs. 81/2008), da conservare presso la sede e che tenga conto di tutti i rischi presenti nell'unità

produttiva. Il documento è necessario in tutte le realtà, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e per dimostrare agli organi di controllo (ASL, forze dell'ordine, ecc.), l'avvenuta Valutazione dei Rischi.

(La sanzione per non aver effettuato la valutazione dei rischi o per avere un <u>documento di valutazione dei rischi incompleto o</u> <u>non aggiornato</u> è: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro).

3. Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e nomina del nominativo del R.L.S. all'INAIL: il Datore di Lavoro ha l'obbligo di invitare – ogni tre anni - i propri lavoratori a riunirsi ed eleggere il R.L.S.. Nel caso di elezione del R.L.S., il Datore di Lavoro dovrà nominarlo e garantirgli l'adeguata formazione (32 ore oltre gli aggiornamenti periodici, che non possono essere inferiori alle 4 ore annue nelle aziende da 15 a 50 addetti, e alle 8 ore annue nelle aziende oltre 50 addetti), segnalando al portale dell'INAIL il nominativo dell'R.L.S. eletto. Nel caso di mancata elezione (nessun candidato), il Datore di Lavoro dovrà formalizzare la rinuncia da parte dei lavoratori; in tal caso verrà assegnato un Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (R.L.S.T.), e l'azienda dovrà versare all'INAIL un contributo pari a 2 ore lavorative annue per ciascun dipendente (in media 40-60,00 euro a dipendente a secondo dei contratti e delle qualifiche).

(La sanzione per non aver formato il RLS è: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro; quella per non aver comunicato il nome del RLS all'INAIL è: sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 €).

- 4. Informazione e formazione dei lavoratori: ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve prevedere l'informazione, l'addestramento e la formazione per tutti i Lavoratori, circa la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro. La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro/impiego (NB: entro 60 giorni), del trasferimento o cambiamento delle mansioni, ovvero dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, ecc.. La formazione dei Lavoratori si articola in due momenti distinti: Formazione Generale di 4 ore e Formazione Specifica della durata di 4 ore. L'aggiornamento (di 6 ore), va effettuato in aula o a distanza, ogni 5 anni. (La sanzione per la mancata informazione e formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti è: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro).
- 5. Nomina e formazione dell'Addetto al Primo Soccorso (A.P.S.): il Datore di Lavoro ai sensi degli artt. 18 e 43 deve nominare e formare uno o più Addetti al Primo Soccorso, previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ove eletto. Questi addetti, quali responsabili della gestione del primo soccorso, possono essere sia i lavoratori che i titolari (solo nelle organizzazioni sino a 5 lavoratori), ma non anche i minorenni, i consulenti esterni, i Co.Co.Pro., gli apprendisti, i praticanti.

I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3). La nomina di tali figure è vincolata ad una adeguata formazione che deve essere svolta da enti riconosciuti e certificati e che deve seguire un preciso percorso formativo. Ai sensi del DM 388/2003, i corsi di formazione per gli A.P.S. hanno una durata di 12 ore e prevedono un aggiornamento triennale di 4 ore. (La sanzione per non aver nominato gli addetti è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 €. La sanzione per non aver formato gli addetti è: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro).

6. Nomina e formazione dell'Addetto alla Gestione delle Emergenze (A.G.E.) Antincendio ed Evacuazione: il Datore di Lavoro deve nominare e formare – ai sensi degli artt. 18 e 43 - uno o più Addetti alla Gestione delle Emergenze (lotta Antincendio e Evacuazione), previa consultazione col rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ove eletto. Questi addetti, quali responsabili della gestione delle emergenze, possono essere sia i lavoratori che i titolari (solo nelle organizzazioni sino a 5 lavoratori), ma non anche i minorenni, i consulenti esterni, i Co.Co.Pro., gli apprendisti, i praticanti.

I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3). La nomina di tali figure è vincolata ad una adeguata formazione che deve essere svolta da enti riconosciuti e certificati e che deve seguire un preciso percorso formativo. I corsi di formazione per gli A.G.E., hanno una durata di 4 ore per le associazioni a basso rischio, di 8 ore per quelle a

medio rischio e prevedono un aggiornamento triennale di 2 ore per il rischio basso e di 5 ore per il rischio medio.

(La sanzione per non aver nomínato gli addetti è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4 000 €. La sanzione per non aver formato gli addetti è: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro).

7. Nomina del Medico Competente e istituzione della sorveglianza sanitaria: la Sorveglianza Sanitaria, e quindi la nomina del Medico Competente, viene decisa dal Datore di Lavoro previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, solo al termine della Valutazione dei Rischi, e in base quindi alle conclusioni di questa ultima. Nominare il Medico Competente (art. 18), pertanto, è obbligatorio solo se i lavoratori sono esposti a particolari rischi chimici (sostanze pericolose, cancerogene, polveri, cemento, oli, ecc.), fisici (spostano manualmente pesi, rumore, vibrazioni, videoterminalisti, ecc.) o biologici (sanità, allevamenti, macelli, depuratori, estetiste, laboratori, rifiuti, ecc.).

(La sanzione per non aver nominato il Medico Competente nei casi previsti è: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro).

- 8. Riunione periodica di prevenzione (R.P.P.): ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, almeno una volta all'anno, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori (è tuttavia consigliato anche nelle aziende con meno di 15 lavoratori, perché facendo partecipare i lavoratori in tale sede gli verrà erogata attività informativa e lo svolgimento della riunione periodica anche nei casi non obbligatori, consente di ottenere punteggio ai fini degli sgravi INAIL di cui al modello OT24), il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il Datore di Lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.), il Medico Competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.). (Sanzione per il Datore di Lavoro e il dirigente: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro).
- 9. D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale): è obbligo del Datore di Lavoro, fornire a tutti i lavoratori i necessari ed idonei D.P.I., previa consultazione del R.S.P.P. e del M.C. (Medico Competente) ove presente, nei casi in cui i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti alla fonte. I lavoratori non possono rifiutare l'utilizzo dei D.P.I.. È opportuno verbalizzare la consegna dei D.P.I. ai dipendenti ogni volta che ciò avviene.
 Si riporta, in calce, una tabella riassuntiva e non esaustiva, dei principali D.P.I. da utilizzare nelle

"Associazioni". (Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro).

- 10. **Predisposizione del Piano di Emergenza e del Piano di Evacuazione**: ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera d) ed e), il datore di lavoro deve esporre, nei locali di lavoro, il piano di emergenza ed il piano di evacuazione, con l'indicazione degli estintori, delle vie d'uscita, dei punti di raccolta, delle procedure da adottare in caso di incendio, infortunio, ecc. (Sanzione penale a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente: arresto da due a quattro mesi o sanzione da 750 a 5.200 €).
- 11. Prova annuale di Evacuazione: qualora nei locali di lavoro siano presenti più di 10 lavoratori, è necessario organizzare periodicamente (almeno 1 volta all'anno) la prova di evacuazione, che va verbalizzata e fatta sottoscrivere a tutti i lavoratori, e conservata nel manuale della sicurezza. (Sanzione penale a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente: arresto da tre a sei mesi o sanzione da 2.000 a 5.000 €).
- 12. Collocazione, presso i locali aziendali ed eventuali automezzi aziendali, dei presidi antincendio¹ e di primo soccorso: ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. È pertanto necessario stipulare, con aziende del settore, un contratto per la fornitura e per la manutenzione semestrale dei presidi antincendio (estintori). È

¹ (6kg polvere e 5kg COz nei locali aziendali, 30 kg polvere nei locali tipo scuderie, 6kg nei trailer e 2kg nelle auto aziendali)

altresì obbligo, per il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 388/2003, di approntare <<...la cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 ... e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti...>>.

(Sanzione a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)

13. Segnaletica di sicurezza: l'effettuazione della valutazione dei rischi, non esime il datore di lavoro dall'adottare la segnaletica, da aggiornare ogniqualvolta vi siano dei rischi che non possono essere

evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi organizzazione o mezzi tecnici di protezione collettiva. Il Datore di Lavoro deve ricorrere alla segnaletica di sicurezza quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva (art. 163 comma 1 e Allegati da XXIV a XXXII). Il Datore di provvedere alla Lavoro deve formazione dei lavoratori

Esempio di Segnali di Avvertimento

Esempio di Segnali di Avvertimento

Esempio di Segnali di Prescrizione

Esempio di Segnali di Salvataggio

Esempio di Segnali di Salvataggio

Esempio di Segnali di Salvataggio

Esempio di Segnaletica antincendio

relativamente al significato della segnaletica di sicurezza (Colori: blu per aree con obbligo utilizzo D.P.I., rosso per segnalare un pericolo o un divieto o le misure antincendio, giallo per i percorsi di sicurezza e verde per le aree di stoccaggio).

(Sanzioni penali a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €).

14. Manuale di Autocontrollo Alimentare (H.A.C.C.P.): in base al Regolamento Europeo (RE) 852/2004 e al D.Lgs 193/07, tutti coloro che - per conto di terzi - manipolano alimenti per vendita, somministrazione, confezionamento, ristorazione, ecc, indipendentemente dalla tipologia giuridica della ditta, dall'avere o meno dipendenti, devono redigere un manuale dell'autocontrollo per le procedure di corretta gestione della sicurezza alimentare, seguendo la metodologia H.A.C.C.P... Inoltre, tutti gli addetti alla manipolazione di cibi e bevande da somministrare, indipendentemente dal rapporto di lavoro, devono - all'atto dell'inizio dell'attività - dimostrare l'adeguata formazione in sostituzione dei libretti sanitari. Verifica periodica (ogni 2 o 5 anni, in base al tipo di impianto) degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Il DPR 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i Datori di Lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. La verifica è a carico del Datore di Lavoro e non del proprietario dell'immobile.

In caso di nuovo impianto, è necessario presentare – entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto - all'ASL e all'INAIL, la dichiarazione di conformità per la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra (o di protezione dalle scariche atmosferiche). Dopo due o cinque anni, si passa alla verifica periodica, secondo le modalità sopradescritte.

(Sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente: da 500 a 1.800 €).